



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori GERMONTANI, ADAMO, ALICATA, ASCIUTTI, BALDASSARRI, BENEDETTI VALENTINI, BEVILACQUA, BIANCONI, BOLDI, CALIGIURI, CANTONI, CARLONI, CIARRAPICO, COLLI, CONTI, COSTA, CUFFARO, DE FEO, DE LILLO, DE SENA, DIGILIO, FLERES, FLUTTERO, GIAI, GRAMAZIO, LAURO, LEDDI, LICASTRO, SCARDINO, MENARDI, NANIA, NESSA, PALMIZIO, RIZZOTTI, SANTINI, SARRO, SCIASCIA, Giancarlo SERAFINI, SPADONI URBANI, THALER AUSSERHOFER e ZANOLETTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 2009**

Modifica all’articolo 147-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati

ONOREVOLI SENATORI. - Se è vero che in Italia è costituzionalmente prevista l'affermazione del principio di pari opportunità, è ancora più vero che essa è continuamente aggirata, come dimostrano tutti gli indicatori: rappresentanza di genere nelle istituzioni pubbliche, dirigenza nelle imprese, nella vita politica e nei partiti, nei livelli di occupazione e disoccupazione.

A livello mondiale il *trend* ha subito, già da diversi anni, un'inversione di tendenza: le donne sono al centro della vita politica ed economica. Per questo è stato coniato il termine «*womenomics*» che descrive il ruolo sempre più importante che le donne stanno interpretando e continuano ad interpretare nella vita economica.

Donne che prendono decisioni, donne che hanno anche più cultura e maggiori potenzialità di guadagno delle loro madri, donne che con i loro investimenti hanno un impatto economico determinante e si avviano a costituire la forza trainante dell'economia globale.

È questo il nuovo mondo femminile al quale deve porre attenzione la politica, al quale deve guardare chi si preoccupa di garantire pari opportunità.

In Italia è soprattutto con riferimento alle alte professionalità che emerge con tutta evidenza uno degli aspetti più importanti del problema e cioè le difficoltà che ancora oggi incontrano le donne ad accedere a posizioni di responsabilità all'interno delle aziende.

La candidatura di Emma Marcegaglia alla guida di Confindustria, fortunatamente, rappresenta una decisiva rottura con un passato che vuole a capo della più grande organizzazione industriale italiana solo degli uomini.

Le donne al vertice delle imprese italiane sono poche, molto meno della media europea, e questo è un fenomeno noto, di cui da qualche tempo si è iniziato a discutere. La novità che emerge da una ricerca della società Cerved sulle donne manager è un'altra: le imprese guidate dalle donne vanno meglio rispetto alle altre, accrescono più velocemente i ricavi, generano più profitti, sono meno rischiose. Secondo le statistiche della Commissione europea, l'Italia è ventinove (su trentatré Paesi censiti) per numero di donne presenti nei consigli d'amministrazione delle società quotate in borsa (con il 4 per cento degli amministratori, contro una media dell'Unione europea a ventisette dell'11 per cento), seguita solo da Malta, Cipro, Lussemburgo e Portogallo.

Secondo i dati di Noreena Hertz del *Centre for international business* all'università di Cambridge, le donne sono ancora lungi dall'essere equamente rappresentate nei consigli di amministrazione. Su cento, sono ventidue in Svezia, diciotto in Danimarca, undici in Gran Bretagna, sette in Germania e nei Paesi Bassi e solo due in Italia.

Molti Paesi si sono mossi introducendo codici di comportamento per le imprese quotate, come la Spagna o la Svezia, o arrivando a imporre l'obbligo di quote di rappresentanza femminile, come la Norvegia.

Infatti, la Norvegia ha inserito l'obbligo, dal 1° gennaio 2006, per le società quotate (Asa) alla borsa di Oslo di riservare alle donne una parte dei posti di amministratore, con l'obiettivo di raggiungere entro due anni il 40 per cento degli incarichi. La decisione di intervenire direttamente, con sanzioni che vanno fino alla cancellazione dal registro delle società, è arrivata dopo un periodo di prova di due anni, nel corso dei

quali le società avevano la possibilità di ottemperare volontariamente.

Secondo l'ultimo rapporto dell'associazione fra la società per azioni (ASSONIME) sullo stato di attuazione del codice di autodisciplina delle società quotate (rapporto del febbraio 2009), le donne presenti nei Consigli di amministrazione delle società di Piazza Affari nel 2008 sono aumentate (+16 per cento) e hanno raggiunto quota 158 con un peso pari al 5,4 per cento sul totale dei consiglieri (2949). Un dato in lieve, ma continuo aumento, se è vero che nel 2006 erano solo 125 e 136 l'anno successivo. Certo, ancora meno di una società quotata su due (sono 300 in tutto) ha una donna nel proprio Consiglio d'amministrazione - una rappresentanza femminile è presente in 120 casi - ma sono sempre il 14 per cento in più rispetto al 2007 (105) e quasi un terzo in più rispetto a due anni prima (93 nel 2006).

Nel caso dei componenti dei collegi sindacali la situazione è leggermente migliore: le donne sono il 4,7 per cento del totale - anche questo dato è in aumento (erano trentadue nel 2007, trentuno nel 2006) - ma quattro società (due nel 2007, nessuna nel 2006) hanno un collegio sindacale a prevalenza femminile.

La stessa borsa italiana sta pensando ad una revisione del codice di autodisciplina delle società quotate per introdurre un meccanismo più favorevole alle donne nell'am-

bito dei consigli di amministrazione delle società quotate.

Sappiamo bene che con il precedente Governo Berlusconi è stato modificato l'articolo 51 della Costituzione una modifica necessaria per garantire, attraverso la legislazione ordinaria e amministrativa, un'equa presenza di uomini e donne nelle cariche elettive.

Ed in questo senso s'inserisce il presente disegno di legge, che modifica l'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, aggiungendo, al comma 1, la previsione per cui lo statuto delle società quotate nei mercati regolamentati deve prevedere che, nell'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione, sia adottato un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi.

Viene, inoltre, affidato alla Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB) il compito di emanare un regolamento che stabilisca le sanzioni per le società che non ottemperano all'obbligo dell'equilibrio dei generi nel riparto degli amministratori.

Infine, l'articolo 2 stabilisce che la modifica che si introduce con il presente disegno di legge si applichi a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati, e comunque non prima di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Lo statuto prevede, altresì, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. L'equilibrio si intende raggiunto quando il genere meno rappresentato all'interno dell'organo amministrativo ottiene almeno un terzo degli amministratori eletti. Il riparto degli amministratori, determinato ai sensi del presente comma, si applica per due mandati consecutivi.

1-ter. La CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce le sanzioni per le società quotate che non ottemperano all'obbligo di cui al comma 1-bis».

## Art. 2.

1. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, inserito dall'articolo 1 della presente legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati, e comunque non prima di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La CONSOB emana il regolamento di cui all'articolo 147-ter, comma 1-ter, del citato testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, inserito dall'articolo 1 della presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.





